

Abstract: *Ove sia concluso un contratto di negoziazione tra intermediario finanziario e investitore non è decisivo, ai fini della validità degli ordini di acquisto effettuati in esecuzione di tale contratto, che l'intermediario abbia adempiuto gli obblighi informativi circa le caratteristiche dei prodotti offerti, potendo l'inadempimento soltanto generare responsabilità precontrattuale dell'intermediario ex art. 1337 c.c. Né può l'investitore chiedere il risarcimento per violazione di obblighi informativi limitandosi a contestare la mancata consegna del documento sui rischi generali dell'operazione o l'omessa assunzione, da parte dell'intermediario, di informazioni su esperienza e propensione al rischio del cliente; è infatti necessario dimostrare un danno eziologicamente connesso alla violazione di tali obblighi informativi. Il cliente può ottenere un risarcimento adducendo un conflitto di interessi dell'intermediario, ove provi di aver subito un pregiudizio causalmente connesso a tale conflitto di interessi.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Spoleto composto dai Magistrati:

Dr. XXXX Presidente rel.

Dr. XXXX Giudice

Dr.ssa XXXX Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. XXXX R.G.A.C. promossa

DA

XXXX, elettivamente domiciliato in XXXX presso l'Avv. XXXX che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione – parte attorea –

CONTRO

Banca XXXX, elettivamente domiciliata in XXXX presso l'Avv. XXXX che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla citazione notificata – parte convenuta –

OGGETTO

Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita.

CONCLUSIONI

Il procuratore della parte attorea conclude come al verbale collegiale del 29.2.08.

Il procuratore della parte convenuta conclude come al verbale collegiale del 29.2.08.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 9 marzo 2006 XXXX ha evocato in giudizio la Banca XXXX, richiedendo declaratoria di nullità - per violazione delle disposizioni disciplinanti l'intermediazione finanziaria dettate dal T.U.F. e dal regolamento 11522/1998 Consob, oltre che per, presunto, conflitto d'interessi - ovvero d'annullamento - per errore o dolo, incidente sulla qualità dell'oggetto della negoziazione - ed in via ancor più gradata di risoluzione, non ottemperando la Banca ai doveri di diligenza, trasparenza e correttezza- delle operazioni afferenti l'acquisto di obbligazioni Argentina intervenute in data XXXX, per complessivi euro 104.794,681: deduce, a sostegno della domanda, di non essere stato reso edotto dell'alta rischiosità dell'operazione, garantendo anzi il direttore della filiale di XXXX, Sig. XXXX, con il quale manteneva rapporto di diretta conoscenza, la liquidità e l'elevato rendimento del titolo, e l'assenza di rischio; denuncia quindi l'omessa, in violazione del reg. Consob 11522 del 1998, acquisizione di dati utili ad individuare il profilo di rischio del cliente, e consegna del documento sui rischi degli investimenti finanziari; invocando la violazione di norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in riferimento alle suddette disposizioni, e dei canoni imposti dall'art. 1337 c.c., ed il vizio di consenso, ex artt. 1427 e 1439 c.c., rassegna le conseguenti conclusioni, reclamando la restituzione del capitale investito, con interessi e rivalutazione monetaria, ed il risarcimento del danno, morale e biologico, indotto dai fatti allegati.

Si costituisce la Banca convenuta, resistendo alla pretesa; eccepisce, in via preliminare, la prescrizione maturata riguardo all'azione di annullamento, e chiede, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, la compensazione di quanto eventualmente dovuto con il residuo valore dei titoli e l'importo delle cedole *medio tempore* riscosse.

Depositata istanza di fissazione udienza, le parti, ammesse le prove dedotte con decreto reso dal giudice designato in data 13 aprile 2007, sono rimesse all'udienza collegiale del 18 maggio 2007.

Assolto dal giudice designato, a tanto delegato dal Collegio, l'incombente istruttorio, riserva il Collegio, previa discussione, sentenza all'udienza del 29 febbraio 2008.

Motivi della decisione

I) La domanda tesa alla declaratoria d'invalidità dell'operazione intervenuta il 10 agosto 2000, è priva di fondamento.

Premesso che l'annullabilità, per errore o dolo, non resta preclusa dalla eccepita prescrizione - decorrendo la stessa dalla scoperta delle, pregiudizievoli, connotazioni del titolo, scoperta di certo posteriore all'incasso della prima cedola, avvenuta in data XXXX- osta anzitutto, alla pronuncia di nullità, il difetto della violazione di norme imperative riconducibile al disposto dell'art. 1418 c.c.

L'acquisto impugnato va ad innestarsi nel contratto di negoziazione, ovvero contratto "quadro", stipulato il 19 agosto 2000, ed acquisito agli atti: la nullità dell'ordine medesimo, va osservato, poggia sul presupposto che l'obbligo d'informazione sul prodotto proposto assurga a requisito di validità dell'ordine, dato questo escluso da giurisprudenza oramai consolidata (Cass. 19024 del 2005, Cass. sez. unite 26724 del 2007), non attingendo l'invocata contrarietà a norme imperative elementi intrinseci del contratto, e cioè la struttura o contenuto dello stesso, quanto un comportamento serbato nel corso della trattativa, incidendo pertanto la carenza di adeguata informazione sulla mera valutazione della convenienza dell'operazione.

Derivando, in ipotesi, da detta violazione, responsabilità ex art. 1337 c.c. per l'eventuale danno

patito.

Orbene, non ha comprovato l'attore, a tanto tenuto, che la Banca abbia ommesso di rendere edotto l'investitore del rischio connesso ai titoli Argentina pur essendo in possesso di elementi in tal senso: è da escludere anzi che detti titoli, muniti all'epoca del rating B1, e quindi appartenenti alla migliore categoria speculativa, presentassero rischio, se non quello legato alla qualità dell'emittente, rischio del resto speculare all'alto rendimento assicurato all'epoca, e goduto dall'attore.

Dalla prova esperita emerge poi che il direttore della filiale di XXXX propose di impegnare la somma disponibile in varia tipologia di titoli, a fronte della richiesta, ammessa dall'attore – v. citazione – di voler investire, confermandosi quindi di voler trarre rendimento maggiore rispetto ai titoli di Stato, talché non sussiste, e per detto rilievo e per quanto sopra considerato, la pur ventilata annullabilità, per errore, o persino per dolo, circa la qualità dei titoli, risultando evidente un rischio diverso a rendimento più elevato, laddove resta confermato dalla stessa deposizione dell'attore che fu proposto il titolo argentino, assistito – secondo la deposizione, non verosimile sul punto – dalla stessa garanzia dei titoli di Stato italiani; titolo, va soggiunto, negoziato al di sopra della pari (101,500).

Né incide, ai fini che qui interessano, la, addotta, ed attestata invece dalla dichiarazione di ricevuta in atti, mancata consegna del documento sui rischi generali, come la mancata apposizione di segno sulle caselle correlative alle voci afferenti l'informazione da assumere sull'esperienza, situazione finanziaria e propensione al rischio del contraente, risultando comunque sottoscritto il rifiuto a fornire dette informazioni: delle quali del resto non aveva bisogno il direttore XXXX, che ben conosceva la posizione dell'attore, e che non avrebbero di certo reso di maggior spessore l'obbligo d'informazione gravante sull'Istituto.

Deve, in conclusione, ritenersi che l'operazione fosse adeguata al profilo del cliente, che non ha poi addotto, e tantomeno documentato, alcun dato in ordine a pregiudizio eziologicamente connesso alla carenza di corretta informazione, e cioè circa la, diversa, ove conosciuta la effettiva rischiosità dell'investimento, utilizzazione della somma impegnata nell'operazione, limitandosi ad asserire, smentendo la non contestata intenzione di voler trarre più elevato rendimento, di essersi convertito, da risparmiatore, ad investitore per non aver colto il, peraltro insussistente, carattere rovinoso del titolo obbligazionario argentino.

Sul preteso conflitto d'interessi, invocato d'altro canto ai soli fini della nullità, e non quale profilo di inadempimento, va infine rilevato che difetta la prova del possesso, da parte della Banca, dei titoli poi ceduti – deponendo anzi in contrario la documentazione prodotta – laddove anche l'operazione in contropartita diretta non è sintomatica di conflitto, e non comporta obblighi risarcitori, ove non emerga che si sia fruito di sovrapprezzo, restando le eventuali commissioni in ambito del tutto fisiologico quanto al rapporto (Cass. Sez. unite 26724 del 2007).

Resta assorbita, per quanto detto, l'istanza tesa alla risoluzione, che postula grave inadempimento e che deve peraltro attingere il contratto di negoziazione - del quale costituiscono momenti esecutivi i singoli acquisti (Cass. citata).

La domanda, come formulata nel complesso, va quindi disattesa, e con essa, l'istanza risarcitoria avanzata dall'attore.

II) Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, avuto riguardo alla natura della controversia, agli arresti giurisprudenziali pregressi, ed all'esito comunque negativo dell'investimento.

P. Q. M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXX nei confronti della Banca XXXX, così provvede:

respinge la domanda;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Spoleto, il 18 giugno 2008.

Il Presidente est.

(Dr. XXXX)